



**GRUPPO CONSILIARE COMUNALE  
OLTRE-WEITER**

**ZANIN**

*Consigliere comunale Della Ratta Claudio  
claudio.della.ratta@comune.bolzano.it*

Al Sindaco  
del Comune di Bolzano  
Alla Presidente del Consiglio  
del Comune di Bolzano

SEGRETERIA GENERALE  
CONSIGLIO COMUNALE

16 -12- 2022

GENERALSEKRETARIAT  
GEMEINDERAT

**INTERROGAZIONE** n. 83 /2022

---

**“OBBLIGO PER I RESIDENTI DI SGOMBRARE LA NEVE DAI  
MARCIAPIEDI (PUBBLICI)”**

Premesso che

- da ordinanza comunale pare viga l'obbligo per i residenti, in caso di nevicata, di pulire il tratto di marciapiede antistante la propria abitazione. La parte dei marciapiedi pubblici e le entrate di cortili o garage antistanti immobili privati vanno sgomberati a cura dei rispettivi proprietari (di casa, condominio, esercizio commerciale). Nel Regolamento di Polizia Urbana, al punto 15 comma 4 si precisa che: *“Per la sicurezza delle persone, il Sindaco dispone lo sgombero dalla neve e dal ‘ghiaccio’, a cura dei frontisti, nei tratti di marciapiede e nei passaggi pedonali prospicienti l’ingresso degli edifici e dei negozi”*;
- ogni nota sule tema da parte dell'Amministrazione ricorda che *“se la pulizia dei marciapiedi antistanti gli edifici pubblici è di competenza del Comune, la parte dei marciapiedi pubblici e le entrate di cortili o garage antistanti immobili privati devono essere sgomberati dai rispettivi proprietari privati (di casa, condominio, esercizio commerciale ecc.)”*.
- andrebbe comunque sgombrato il campo da dubbi sulla legittimità del provvedimento che pone in capo ai residenti l'obbligo di pulire il tratto di marciapiede antistante la propria abitazione, dato recenti sentenze sembrerebbero ribadire il contrario.

Considerato che

- come riferisce infatti anche il SOLE24ORE, il marciapiedi antistante al condominio, a differenza dei cortili e degli spazi interni, è suolo pubblico e quindi appartiene totalmente alla pubblica amministrazione. Il Codice della Strada definisce chiaramente il concetto di strada pubblica e annovera i marciapiedi nel demanio. Infatti, specifica che si intende per marciapiede *“parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni”*. E pare quindi illegittimo che una semplice ordinanza comunale deroghi ad una legge dello Stato;

- in particolare, il Comune mantiene la proprietà del marciapiedi anche per la porzione antistante allo stabile condominiale e tale diritto di proprietà comprende l'onere di effettuare le opere di manutenzione dovute e necessarie. Non esisterebbe quindi alcun obbligo in capo al condominio e al suo amministratore di effettuare riparazioni o manutenzioni per rendere sicuro o agibile il marciapiedi. Si può affermare quindi che *"l'estensione del condominio arriva fino alle proprie mura esterne e che il marciapiede antistante non ne faccia parte"*.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere comunale, **INTERROGA** il Sindaco e la Giunta

- per sapere quale norma di rango superiore ad un regolamento del Consiglio comunale giustifichi l'obbligatorietà per i cittadini di sgombrare dalla neve i marciapiedi pubblici (nella fattispecie il Regolamento di Polizia Urbana su quale norma si basa per poter obbligare i cittadini a sgombrare dalla neve i marciapiedi pubblici in caso di nevicate) ?
- quante sanzioni negli ultimi 5 anni (suddivise per anno di erogazione) sono state comminate per il mancato sgombero della neve in argomento?  
E quante ne sono state nel caso incassate ?

Bolzano, 16.12.2022

---

*Claudio Della Ratta*

Come previsto dall'art.17 del Regolamento, si richiede risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento dell'interrogazione